



**COMUNE DI POGNANO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE –
I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2024

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Obbligo di conclusione
- Art. 3 – Termine
- Art. 4 – Interruzione
- Art. 5 – Rinvio dinamico
- Art. 6 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Pognano secondo l'art. 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Obbligo di conclusione

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda di parte, oppure debba essere iniziato d'ufficio, l'ufficio del Comune cui il procedimento è assegnato ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Se l'ufficio ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Articolo 3 – Termine

1. Tutti i procedimenti di competenza del Comune devono concludersi entro massimo 90 (novanta) giorni, salvo che la legge nazionale o regionale non preveda un termine diverso, più breve o più lungo.
2. Il termine di 90 giorni non si applica ai procedimenti seguenti, i cui termini speciali sono fissati a norma dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 241/1990, tenendo conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del Comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento:
 - a) accertamento dei requisiti, concessione o riconoscimento "jure sanguinis" della cittadinanza italiana (il procedimento può essere avviato esclusivamente dai soggetti che abbiano già ottenuto l'iscrizione preliminare nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Pognano secondo le vigenti leggi anagrafiche): termine 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati italiani;
 - b) procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure-sanguinis) a norma dell'art. 1 L. 91/1992, L. 555/1912, DPR n. 572/1993

e Circ. Min. Int. 08.04.1991, n. K. 28-1, ivi compreso l'eventuale riconoscimento per via giudiziale: termine 180 giorni.

3. I termini di conclusione non comprendono i tempi necessari per l'eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento.

Articolo 4 – Interruzione

1. Nei procedimenti attivati su domanda di parte, qualora, per la perfetta conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, che gli stessi potrebbero aver omesso, il termine di conclusione viene interrotto.
2. La decorrenza del termine inizia a decorrere da capo nel momento in cui gli interessati depositano la documentazione integrativa o mancante.
3. I commi precedenti si applicano salvo che la legge nazionale o regionale non preveda diversamente.

Articolo 5 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di conclusione dei procedimenti.
2. Nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 6 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento ha efficacia immediata.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente, che disciplinano il procedimento amministrativo, che siano in contrasto con il presente regolamento, fatte salve eventuali norme di carattere speciale.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet comunale a tempo indeterminato.